



Regione Siciliana  
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"  
tel. 091.7077247 - fax 091.7077877  
pec dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it  
Via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**OGGETTO: Ditta Cantieri Navali dello Stretto S.r.l. - Attività di "Costruzione, riparazione, demolizione scafi" nel Comune di Messina, Viale della Libertà n. 24 – Foglio 217 – part.lle 205, 366, 368 e 211.**  
**Procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.**  
***Parere preventivo ex art. 40 ex C.P.T.A.) L.r. 27/86 per lo scarico di acque reflue di cui al Capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii***

**Trasmessa solo a mezzo PEC:**[protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it); [padovano@cittametropolitana.me.it](mailto:padovano@cittametropolitana.me.it); [suap.me@cert.camcom.it](mailto:suap.me@cert.camcom.it); [protocollo@pec.comune.messina.it](mailto:protocollo@pec.comune.messina.it); [cantierinavalidellostretto@pec.it](mailto:cantierinavalidellostretto@pec.it); [francescoavola@pec.it](mailto:francescoavola@pec.it)

Alla Città Metropolitana di Messina  
V Direzione Ambiente e Pianificazione  
Servizio Tutela aria e acqua – Ufficio Rilascio A.U.A.

Al S.U.A.P. del Comune di Messina

Al Comune di Messina  
Servizio Ambiente

*e, p.c.*

Ditta Cantieri Navali dello Stretto S.r.l.

- Visto** il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- Vista** la Circolare Ministeriale prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013 recante "chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto 13 marzo 2013 del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59";
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii. ed in particolare la parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
- Visto** l'art. 40, comma 1, lettera d) della L.R. 27/86 che attribuisce ai Comuni le competenze per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature, previo parere della Commissione Provinciale per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento competente per territorio;
- Visto** l'art.11, comma 110 della legge regionale 9 maggio 2012 n. 26 che ha soppresso le Commissioni Provinciali per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento, disponendo che "[...] le relative funzioni sono svolte dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento regionale dell'Ambiente";
- Visto** il D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;
- Visto** l'art. 2 del D.A. 176/GAB del 09/08/2007, come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all'art. 271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche

tipologie di impianti, per le polveri totali, fissa, sul territorio regionale, i seguenti valori limite massimi di emissione:

- a) per le *aree ad elevato rischio di crisi ambientale*: polveri totali (PTS) 20 mg/ Nm<sup>3</sup> (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- b) *per le altre aree*: polveri totali (PTS) 40 mg/ Nm<sup>3</sup> (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);

**Visto** il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del “Piano Regionale di tutela della qualità dell’aria in Sicilia” elaborato in conformità al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;

**Visto** il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A.;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione del 05 aprile 2022 n. 9 nella parte riguardante la “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3” (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell’Ambiente (D.R.A.) e sono state trasferite, con decorrenza dal 16/06/2022, le competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, prima assegnate alle Strutture Territoriali dell’Ambiente, a questo Servizio;”

**Vista** l’istanza di A.U.A., depositata dalla ditta Cantieri Navali dello Stretto S.r.l. presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Messina, inoltrata dallo stesso con n. 2 PEC del 05/09/2023, acquisite in pari data al protocollo n. 65674 e n. 65679 di questo Dipartimento, avente ad oggetto la richiesta per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per l’attività di “**Costruzione, riparazione, demolizione scafi**”, comprendente i seguenti titoli abilitativi:

- a) autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
- b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152;

**Vista** la nota prot. 30421/23 del 04/09/2023 (prot. DRA n. 65946 del 04/09/2023) con la quale la Città Metropolitana di Messina ha indetto la Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art.14 e succ. L.241/90 s.m.i., come previsto dall’art.4 c.6 D.P.R.59/2013;

**Preso atto** che, secondo quanto dichiarato dalla ditta nella documentazione allegata all’istanza di A.U.A., l’attività svolta presso lo stabilimento: “*Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg*” rientra nell’elenco delle attività delegate alle Province Regionali con D.P.Reg.n. 73/GRT/S.G. del 24 marzo 1997;

**Preso atto** che, nell’ambito del procedimento per il rilascio del parere preventivo ex art. 40 L.r. 27/1986 allo scarico dei reflui, come dichiarato dalla Ditta nella documentazione allegata all’istanza di A.U.A.:

- il ciclo produttivo non prevede acque di processo. Un’unica eccezione è presente nell’area depositi in cui uno dei capannoni è stato destinato ad officina meccanica per lavorazioni, che non implicano alcun contatto con l’area dei piazzali: nello specifico, per il lavaggio dei pezzi, è presente una vasca ad ultrasuoni, a tenuta stagna, che viene svuotata costantemente, gestendo i liquidi presenti come rifiuto secondo il codice europeo dei Rifiuti;
- le uniche acque da trattare sono solo le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, nei quali non vengono effettuate lavorazioni afferenti le attività esercitate e che sono utilizzati solo come aree di deposito;
- tali piazzali, ivi comprese le coperture dei fabbricati adibiti alla cantieristica navale e ai depositi, hanno, complessivamente, una dimensione di circa 6500mq;
- le superfici delle aree in oggetto sono realizzate, relativamente ai capannoni, con coperture lisce, relativamente alle aree scoperte, con pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Ai fini del corretto convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento dalle superfici impermeabili, l’intera area del piazzale sarà integrata da idonea rete costituita da pozzetti e condotte interrate per la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento e quindi convogliate in uno specifico impianto di trattamento;
- l’impianto per il trattamento delle acque meteoriche è un impianto in continuo, che opera su tutta la portata in ingresso fino alla soglia massima di progetto, raggiunta la quale la portata in eccesso viene deviata attraverso un by-pass, che, dopo trattamento di “dissabbiatura” e “disoleazione”, prevede il recapito finale in corpo idrico superficiale (mare);
- l’impianto sarà infine completato con pozzetti per il prelievo, uno in ingresso ed uno in uscita, utili al controllo delle caratteristiche del fluido sia prima che dopo il trattamento;

**Preso atto** che il gestore ha dichiarato che gli interventi in progetto non sono sottoposti alle procedure di VIA di cui al TUA;

**Ritenuto** di poter procedere alla formulazione del parere endoprocedimentale, nel contesto del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013, per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'attività di **“Costruzione, riparazione, demolizione scafi”**;

**Ritenuto** di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

**Fatti salvi** i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

**Questo Ufficio**, per quanto sopra visto, ritenuto e considerato, nell'ambito del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta **Cantieri Navali dello Stretto S.r.l.** - Attività di “Costruzione, riparazione, demolizione scafi” - Comune di Messina, Viale della Libertà n. 24 – Foglio 217 – part.lla 205, 366, 368 e 211, esprime, per quanto di propria competenza, **parere preventivo, ex art 40 della L.R. 27/1986 (ex C.P.T.A.)** per il rilascio da parte del Comune di Messina dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali dei reflui provenienti dall'impianto di trattamento finalizzato alla depurazione delle acque meteoriche, **nel rispetto dei valori limiti di emissione quali-quantitativi indicati nella Tabella 3 (Limiti di emissione in acque superficiali) dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**, nonché delle prescrizioni di seguito riportate:

1. Il gestore dovrà costantemente provvedere all'efficienza tecnica dell'impianto di depurazione adottando tutte le misure necessarie ed effettuando la periodica manutenzione per garantire l'osservanza dei valori limite d'emissione I valori limite di emissione degli scarichi di acque reflue non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
2. L'efficienza dell'impianto dovrà essere oggetto di verifica. A tal fine dovrà essere trasmessa agli organi di controllo territorialmente competenti, con frequenza almeno annuale, una relazione tecnica che, oltre all'esaustiva documentazione sul buon funzionamento del sistema, contenga l'esito delle analisi dei reflui e la loro conformità ai valori limite di emissione indicati nella Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
3. Il monitoraggio periodico degli scarichi dovrà essere effettuato con frequenza semestrale e nel rispetto della normativa vigente. I risultati delle analisi dovranno essere registrati in apposito registro e conservati a disposizione degli organi di controllo.
4. Il campionamento, per la verifica del rispetto dei valori limite di emissione agli scarichi, dovrà avvenire mediante i pozzetti di ispezione e controllo posti subito a monte dei punti di scarico ed a valle di ogni trattamento di depurazione. I pozzetti di ispezione e controllo devono essere mantenuti sempre accessibili agli organi di controllo in modo da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.
5. Il Gestore è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti tecnicamente possibili al fine di minimizzare il rischio di inquinamento ambientale riconducibile a sostanze inquinanti quali materie prime, rifiuti, come anche oli, grassi, idrocarburi provenienti da macchinari, impianti e serbatoi presenti nello stabilimento.
6. Le superfici scolanti dovranno essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento. Nel caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate sarà svolta immediatamente, a secco, con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o polverulenti o di liquidi. I materiali derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti in conformità alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..
7. Dovrà essere effettuata periodica manutenzione degli impianti di trattamento e/o depurazione delle acque reflue, al fine del loro mantenimento in perfetta efficienza e per garantire l'osservanza dei limiti di cui al presente parere. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere gestiti/smaltiti in ottemperanza ai disposti della parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.
8. In caso di anomalie, guasti, avarie e malfunzionamenti in genere dei sistemi di trattamento e depurazione il Gestore dovrà sospendere cautelativamente lo scarico delle acque reflue e procedere al ripristino funzionale, dandone pronta comunicazione alla Città Metropolitana di Messina, alla Struttura Territoriale ARPA Sicilia ed al Comune di Messina.
9. Gli organi di controllo competenti sono autorizzati a effettuare presso lo stabilimento le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limiti di emissione, delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio e delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico. Il gestore è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Fermo restando le prescrizioni di cui sopra, la gestione dello stabilimento deve essere effettuata in conformità a quanto previsto negli elaborati progettuali, alle pertinenti norme del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed alle altre norme vigenti di settore e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.

In caso di modifica della attività o dell'impianto il Gestore dovrà procedere in conformità all'art 6 del D.P.R. 59/13.

CITTA' DI MESSINA COMUNE DI MESSINA	<b>E</b>
<b>COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE</b>	
Protocollo N.0304418/2023 del 02/11/2023	
Firmatario: FELICIA MACALUSO; Antonio Patella	

~~E fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli~~ impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Il presente parere con le prescrizioni riportate viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di competenza e solo in riferimento agli elaborati presentati presso questo Ufficio. Il mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate ne annulla l'efficacia. Sono fatti salvi, pareri, nulla osta, atti autorizzativi di altri soggetti competenti.

Il Dirigente Responsabile del Servizio 1  
Antonio Patella

Il Funzionario Direttivo  
Felicia Macaluso